



Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 (RS 818.101.24) Rapporto esplicativo relativo alla modifica del 1° ottobre 2021

Articolo 26a capoverso 1 lettera c

Per quanto riguarda le remunerazioni delle prestazioni secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal, la prestazione nell'ambito di un'analisi per il SARS-CoV-2 secondo l'allegato 6 numero 1 viene estesa in modo che le prestazioni per le persone decedute siano a carico dell'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal.

Per le persone decedute con sospetto di COVID-19 l'assunzione dei costi da parte della cassa malati non è possibile. Per il momento manca una base legale che disciplini il rimborso delle spese dei test di persone decedute. La possibilità di remunerazione non è prevista né dalla legge COVID-19 né dall'ordinanza 3 COVID-19.

Per le persone in vita senza un'assicurazione malattie esiste la possibilità di remunerazione dei test per la COVID-19 tramite l'istituzione comune, purché siano indicati. Secondo la prassi diffusa, oggi anche le spese dei test per la COVID-19 su persone defunte sono fatturate in questo modo, purché un medico o il medico cantonale ritenga necessario un test per la COVID-19 nell'ottica epidemiologica e/o della salute pubblica. Tale modifica è la trasposizione formale di una prassi esistente. In futuro questa possibilità di remunerazione tramite l'istituzione comune deve essere espressamente disciplinata nell'ordinanza 3 COVID-19.

Entrata in vigore e durata di validità

La modifica dell'ordinanza 3 COVID-19 entra in vigore l'11 ottobre 2021. L'allegato 6 numeri 1.4.1 lettera n e 1.7.1 lettera c relativo all'assunzione delle spese per la partecipazione individuale a test PCR salivari aggregati e test antigenici rapidi per uso professionale (per certificati di test) per persone che hanno ricevuto una sola dose di vaccino ovvero non ancora vaccinate completamente ha effetto sino al 30 novembre 2021.

Commento all'allegato 6

Numero 1.1.1 lettera e

Il riferimento al fatto che la Confederazione assume le spese per un unico test effettuato non prima del quinto giorno dopo la ricezione della notifica dell'app SwissCovid è cancellato. L'incontro usualmente risale a più giorni prima della notifica: non sarebbe dunque consigliabile aspettare altri cinque giorni prima di effettuare il test. La Confederazione assume pertanto le spese per un solo test se si riceve una notifica dall'app SwissCovid, senza che sia necessario aspettare cinque giorni. Il test può essere effettuato anche immediatamente dopo la notifica per accertare al più presto una potenziale infezione.

Numero 1.1.1 lett. i (nonché modifica dell'art. 19 cpv. 1^{ter} dell'ordinanza sui certificati COVID-19)

Con la modifica dell'ordinanza 3 COVID 19 del 25 agosto 2021, all'articolo 19 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) è stato integrato il capoverso 1^{ter} in virtù del quale, tra l'altro, non può essere emesso alcun certificato di test in caso di risultato negativo di un test PCR effettuato dopo un risultato positivo di un test PCR aggregato. La nuova struttura del numero 1.1.1 lettera i e la corrispondente modifica dell'articolo 19 capoverso 1^{ter} dell'ordinanza sui certificati COVID-19 permette ora l'emissione di un certificato di test a seguito di una visita ai sensi del numero 1.7. (test PCR aggregati per singole persone asintomatiche) nonché a seguito della partecipazione a test ripetuti in aziende, strutture sanitarie o istituti di formazione (n. 2.2 e 3.2). Ciò è rilevante in particolare in ragione della maggiore importanza del certificato COVID ed è ragionevole nel caso dei test PCR aggregati per singole persone. Nel caso di test ripetuti, ma in particolare della partecipazione di singole persone ai test PCR salivari aggregati, si mescolano spesso i campioni di persone che non sono in contatto tra di loro. In questo modo, le persone che erano casualmente in un campione aggregato positivo possono pertanto ottenere comunque un certificato mediante un secondo test PCR di conferma.

Numero 1.4.1 lett. e

Sono state apportate modifiche analogamente al numero 1.1.1 lettera e.

Numero 1.4.1 lettera h

Sono state apportate modifiche analogamente al numero 1.1.1 lettera i.

Numero 1.4.1 lettera n

Questa disposizione prevede che l'assunzione delle spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale sia garantita sino a fine novembre 2021 per le persone che hanno ricevuto una prima dose di vaccino ma che non sono ancora completamente vaccinate, ovvero fino a dopo la somministrazione della seconda dose in caso di vaccinazione con un vaccino a mRNA e fino a 22 giorni dopo la vaccinazione in caso di vaccinazione con il vaccino Johnson & Johnson (che richiede una sola dose). Queste persone hanno pertanto la possibilità di ottenere un certificato di test senza spese.

Il numero delle vaccinazioni effettuate dimostra che nelle settimane successive all'estensione dell'obbligo di certificato per manifestazioni e diversi tipi di strutture, la

richiesta di vaccinazioni anti-COVID-19 è aumentata. Si è evidenziato che l'estensione dell'obbligo del certificato ha indotto una parte delle persone non ancora vaccinate e non guarite dalla COVID-19 a prendere attivamente in considerazione il tema della vaccinazione e a decidere di farsi vaccinare. L'assunzione delle spese sino a fine novembre va incontro alle persone che desiderano farsi vaccinare ma a cui serve più tempo per prendere una decisione.

La temporanea disparità di trattamento in relazione all'assunzione delle spese per i test da parte della Confederazione tra persone che hanno ricevuto una sola dose di vaccino e persone non vaccinate, collegata alla nuova disposizione introdotta, è oggettivamente motivata e pertanto non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento secondo l'articolo 8 della Costituzione. La vaccinazione è il provvedimento efficace per combattere la pandemia e proteggere la salute pubblica. Con questo disciplinamento temporaneo il Consiglio federale promuove la copertura vaccinale della popolazione, dalla quale risulta un significativo beneficio economico, sociale ed epidemiologico.

In alternativa all'elevata copertura vaccinale vi è il pericolo che si rendano necessari provvedimenti generali incisivi come chiusure di strutture e divieti di manifestazioni, che colpirebbero in egual misura le persone vaccinate e guarite quanto quelle non vaccinate.

Numero 1.7

Oltre a consentire in tutti i Cantoni test aggregati ripetuti e test su larga scala in caso di focolai, l'obiettivo è finanziare anche i test PCR salivari aggregati come finora i test antigenici rapidi. Rispetto ai test antigenici rapidi, i test PCR salivari aggregati permettono un'identificazione più affidabile di persone infette, sono più economici, richiedono meno personale e si basano su una buona evidenza raccolta dai test ripetuti nelle scuole e nelle aziende. Lo svantaggio consiste in un'attesa più lunga prima di ottenere il risultato. Questa possibilità sarà progressivamente ampliata a partire da metà ottobre 2021.

Alle persone sotto i 16 anni nonché alle persone che presentano un certificato medico attestante che non possono farsi vaccinare deve pertanto essere reso possibile l'accesso a una diagnostica sensibile a prescindere dal motivo del test. L'analisi si effettua solo su persone asintomatiche.

Rispetto all'esecuzione delle analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 nell'ambito dello studio di un focolaio o di test mirati e ripetuti, nell'esecuzione per persone singole tutte le posizioni tariffali sono conteggiate per persona e non per campione aggregato.

Numero 1.7.1 lettere a–c

La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 per mezzo di campioni salivari con partecipazione individuale delle seguenti persone asintomatiche:

- persone fino al compimento dei 16 anni (*lett. a*);
- persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici (*lett. b*);

- persone alle quali è già stata somministrata una dose di vaccino ma che non sono ancora completamente vaccinate (*lett. c*). Questa possibilità, analogamente al numero 1.4.1 lettera n, resta in vigore sino a fine novembre 2021.

Numeri 2.1.3, 2.2.3, 3.1.4 e 3.2.3

Come incentivo per i test ripetuti, in futuro l'emissione di certificati da test ripetuti (in aziende, strutture sanitarie e istituti di formazione) dovrebbe essere finanziata dalla Confederazione. Sinora l'emissione del certificato era possibile ma il committente (per esempio il Cantone o l'azienda) doveva assumere le spese aggiuntive. Per questo in diversi casi si è rinunciato a questa possibilità.

Poiché i test ripetuti sono consigliati solo alle persone non vaccinate, a livello epidemiologico costituiscono un prezioso strumento integrativo che occorre promuovere. Considerato che le spese supplementari di 2.50 franchi sono esigue in relazione alle spese dei test, la remunerazione supplementare dell'emissione di certificati è un mezzo economico per garantire l'accesso ai certificati alle persone che nell'ambito dei test ripetuti sono testate in ogni caso.

È pertanto stata definita una nuova tariffa per l'emissione del certificato di test COVID-19 ed è stato modificato di conseguenza l'importo massimo a carico della Confederazione.